

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2553

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FARIGU, PIRO, BOTTINI, MARTE FERRARI, APUZZO,  
MARTUCCI, TARADASH, ANIASI, PIZZINATO, ORGIANA,  
ALTERIO, FORTUNATO**

Interventi a sostegno dei servizi socio-assistenziali domiciliari  
per le persone handicappate e gli anziani non autosufficienti

*Presentata il 21 aprile 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ricerca del benessere è largamente uno scopo degli individui e dei gruppi sociali, a cominciare dalla famiglia, ma le istituzioni pubbliche si sono venute connotando in senso « sociale » quando hanno considerato la loro funzione in ordine a tale obiettivo, non solo in termini di garanzia normativa, contro eccessi di sopraffazione e sfruttamento a danno dei singoli, ma come intervento diretto a sostegno delle condizioni più svantaggiate ed esposte o, più oltre, come intervento volto ad offrire possibilità di « promozione », o a prevenire possibilità di « degrado », a favore di

singoli o di gruppi sociali, in particolare di quelli più esposti a rischi specifici.

La promozione e tutela del « benessere », o almeno di una certa soglia ed opportunità di benessere per i singoli e la collettività, è così divenuta una delle finalità che lo Stato contemporaneo ha assunto in misura sempre più ampia.

In ordine all'area delle politiche e degli interventi, una lettura in chiave storica consente di cogliere come ad un nucleo originario di interventi strettamente assistenziali, volti ad affrontare bisogni per lo più materiali (alimentari, economici, abitativi) a tutela della sopravvi-

venza « fisica » di individui e famiglie e a tutela della società (garantire una convivenza sociale « ordinata »), si siano aggiunti altri interventi legati in misura crescente alla tutela della persona: garantire una vita « umana » nelle sue diverse componenti. Da qui un lento, graduale allargamento dell'attenzione all'uomo, inteso in senso più complesso e globale.

È poi maturata, pur fra continue contraddizioni, un'attenzione anche nel campo del disagio e dell'emarginazione sociale, con la progettazione di conseguenti interventi complessi, con finalità educative e socializzanti, nei confronti del singolo e dei gruppi. I progetti sui giovani, i progetti anziani, ma anche l'intervento « avanzato » sui problemi delle persone handicappate, esemplificano un'attenzione a queste prospettive più ampie e prevedono l'azione interconnessa di servizi socio-assistenziali, sanitari, scolastici, culturali, ricreativi.

Al riguardo bisogna notare che una sempre più rilevante ed apprezzata forma di intervento è quella consistente nell'assistenza domiciliare a categorie di soggetti ben definite, come ad esempio gli anziani non autosufficienti e le persone handicappate in situazione di gravità. Tale tipologia di intervento consente, infatti, un notevole risparmio di spesa, rispetto alle varie forme di assistenza ospedaliera o in istituzioni, e appare al contempo più adeguata, umanamente e terapeuticamente, alle effettive necessità delle persone coinvolte.

La presente proposta di legge mira ad intervenire su due dei grandi problemi emergenti nell'attuale situazione socio-economica: l'assistenza socio-sanitaria domiciliare ai soggetti effettivamente bisognosi e l'occupazione giovanile. Infatti, la destinazione di maggiori risorse finanziarie all'assistenza domiciliare degli anziani non autosufficienti e delle persone handicappate in situazione di gravità (così come definite dalla legge-quadro sull'handicap, 5 febbraio 1992, n. 104) consente, a medio e lungo termine, un rilevante risparmio di spesa in un settore (quale quello socio-assistenziale) che risente fortemente della

crisi economica in atto in termini di contrazione reale delle risorse, e che quindi ha bisogno di finalizzare in modo efficace ed efficiente gli stanziamenti di cui dispone, a fronte di progetti mirati ed utili; al contempo, l'incentivazione di tale tipo di intervento apre possibilità occupazionali ad un numero notevole di giovani che non riescono attualmente a collocarsi sul mercato del lavoro.

La presente proposta di legge è composta di tre articoli.

L'articolo 1 mira a vincolare una quota del 5 per cento del fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, allo sviluppo delle imprese giovanili che operino nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone handicappate in situazione di gravità e agli anziani non autosufficienti. Tale fondo è destinato a cooperative sociali e a società costituite da giovani compresi fra i 18 e i 35 anni.

L'articolo 2 riserva una quota del 20 per cento del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati, di cui alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, al finanziamento dei servizi domiciliari a favore delle persone handicappate in situazione di gravità; la quota può essere ripartita fra gli enti competenti ad erogare i servizi solo previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi.

L'articolo 3, infine, mira a riservare una percentuale della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata a scopi di interesse sociale a diretta gestione statale, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, la cui entità deve essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al finanziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Una quota pari al 5 per cento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le imprese destinatarie dei benefici di cui al comma 1 devono avere le caratteristiche di cooperative sociali, nonché di società costituite prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni siano detenute in maggioranza dai giovani medesimi. Con decreto dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.

## ART. 2.

1. Una quota pari al 20 per cento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati, di cui al comma 1 dell'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riservata al finanziamento dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

2. La quota del Fondo di cui al comma 1 è ripartita fra gli enti competenti ad erogare i servizi, già previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, previa dimostra-

zione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. I soggetti beneficiari delle misure di cui al presente articolo devono trasmettere i propri bilanci, contenenti anche l'indicazione dei risultati raggiunti, all'ente erogatore di cui al comma 2.

#### ART. 3.

1. Una quota della somma destinata a scopi di interesse sociale a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, comunque non inferiore al 5 per cento, è riservata al finanziamento dei servizi domiciliari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. L'entità della riserva di cui al comma 1 è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce ogni anno le condizioni di ammissibilità al finanziamento, previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative avviate ai sensi degli articoli 1 e 2.